

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

*Approvato dal Consiglio di Istituto del 26/09/2018 con Delibera n..5 e parere del Collegio dei
Docenti del 05/09/2018 e del 14/09/2018*

PREMESSA.

Il presente Regolamento di Istituto è comprensivo della Carta dei Servizi. Gli effettuati richiami e i riferimenti al presente Regolamento d'Istituto sono da intendersi, all'uopo, quali richiami e riferimenti, anche esclusivi, alla Carta dei Servizi.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso di massima non inferiore ai 5 giorni, salvo casi eccezionali d'urgenza rispetto alla data della riunione. La convocazione (salvo disposizioni diverse) deve essere effettuata con circolare della Presidenza, in cui siano indicati gli argomenti da trattare nella seduta indetta.

Art. 2

Qualora siano interessati alle riunioni, i genitori degli allievi o altro personale il cui intervento é ritenuto utile, essi saranno informati con avviso scritto personale.

Art. 3

Durante ogni seduta, viene redatto processo verbale della medesima firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 4

Le riunioni degli Organi Collegiali fissate su una giornata non possono protrarsi oltre le ore 19,00

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA' ORGANI COLLEGIALI

Art. 5

Ciascun Organo Collegiale, con l'esclusione del Comitato di Valutazione per gli insegnanti, deve programmare anticipatamente e nel tempo, in rapporto delle proprie competenze, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Art. 6

La programmazione didattica, oltre il programma d'insegnamento e di studio, deve contenere le previsioni di massima circa: visite guidate, gite culturali, attività audio-visive e di biblioteca, rapporti con altre scuole, attività scolastiche di integrazione e complementari per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse ed iniziative di sostegno.

Art. 7

I Consigli di Classe devono riunirsi, di norma, una volta mese o quando se ne presenti la necessità.

Art. 7 bis

La componente-genitori dei consigli di classe è chiamata ad esprimere, al suo interno, con apposite modalità elettive i loro rappresentanti per la formazione di apposita commissione-studi quale conferenza atta a discutere e a proporre momenti problematici inerenti alla struttura funzionale dell'Istituto.

Tale commissione, costituenda secondo apposito modello organizzativo da stabilirsi nel prosieguo, viene a essere presieduta e diretta dal Dirigente Scolastico.

La data di ciascuna seduta della commissione, fissata dal Dirigente Scolastico, viene comunicata ai singoli componenti quindici giorni prima della data di convocazione stessa.

Art. 8

Il Collegio Docenti all'inizio di ogni anno scolastico programma il calendario dell'arco dell'anno, tenendo conto delle scadenze fissate dalle leggi, ma soprattutto dei problemi evidenziati dall'attività scolastica stessa. Il verbale di ciascuna seduta del Collegio Docenti è approvato entro e non oltre la successiva seduta dell'Organo. Nelle more dell'approvazione, i docenti tutti interessati possono prendere visione del verbale da approvare presso la Dirigenza dell'Istituto. Nelle more dell'approvazione, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione, ai docenti tutti interessati è data facoltà di effettuare argomentate precisazioni in ordine all'attività di verbalizzazione. Qualora non si palesino, entro la data della nuova convocazione dell'organo, precisazioni, rettifiche o chiarimenti da parte dei docenti, il verbale sarà approvato senza lettura durante la riunione successiva, salvo specifica e motivata richiesta in punto.

TITOLO III

Art. 9

Convocazione

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Preside e deve avvenire entro 15 giorni dalla conferma della nomina da parte del Provveditorato. Successivamente il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso su richiesta della Giunta Esecutiva o da 1/3 dei componenti. La convocazione deve essere disposta con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all'albo della Sede e della Succursale di apposito avviso. In entrambi i casi devono essere indicati gli argomenti da trattare, nonché la data, l'ora e il luogo. In casi di particolare urgenza il Presidente, di propria iniziativa, può convocare il Consiglio con un anticipo di sole 48 ore, telefonicamente.

Art. 9 bis (allegato)

Criteri selezione personale per incarichi. **AFFIDAMENTO INCARICHI NELL'AMBITO DEI PROGETTI.** (art. sostituito dal [Regolamento del Consiglio di Istituto per i criteri di reclutamento degli esperti interni esterni e personale ATA](#), approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26.09.2018)

L'I.T.C.G.T.-Liceo "G B. Falcone" di Acri, nelle vesti di Istituzione Scolastica, può realizzare progetti formativi coinvolgendo apposito personale interno e/o esterno.

Personale interno è tutto il personale che lavora alle dipendenze dell'Istituzione Scolastica che conferisce l'incarico.

Personale esterno è sia tutto il personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche sia il personale esterno al comparto scuola, lavoratori autonomi o dipendenti.

L'Istituzione Scolastica non può conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche senza previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

L'Istituzione Scolastica conferente l'incarico è tenuta ad acquisire detta autorizzazione prima della stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 40 - D.I. 44/2001, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, per la realizzazione di progetti PON/POR, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Qualsiasi incarico attribuito a personale interno o esterno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione, non potendo essere conferito incarico direttamente, se non in particolari casi previsti dalle norme, per la realizzazione di attività con Enti ed organizzazioni esterne (alternanza scuola/lavoro), in caso di particolari e/o specifiche professionalità e per "chiara fama" dell'esperto.

Il Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina, mediante **apposito allegato** al presente articolo, le procedure e i criteri di scelta del contraente, garantendo la qualità delle prestazioni e i limiti massimi dei relativi compensi, ex art. 12 (verbali n°1 del 02/09/2016, n° 2 del 25/10/2016 e n°3 del 12/12/2016 riunioni Collegio docenti), 25 e 26 del 'Contratto

Integrativo' d'Istituto, e comunque stabilendo per il conferimento dell'incarico al personale esterno/interno regole procedurali informate alla trasparenza ed alla parità di trattamento.

Tali regole procedurali sono chiamate a sostanziare l'avviso di selezione pubblica in ragione delle seguenti informazioni:

1) oggetto dell'incarico; 2) tipologia di conoscenze e competenze richieste per l'assolvimento dell'incarico, con relativa richiesta dei titoli e delle esperienze coerenti con le valenze dell'attribuendo incarico; 3) criteri di comparazione dei *curricula*, con relativo punteggio, predeterminati dal Consiglio di istituto ex art. 40 D.I. 44/2001; 4) compenso orario previsto; 5) durata dell'incarico; 6) modalità presentazione candidature con chiara fissazione dei termini per la proposizione delle domande; 7) modalità di selezione; 8) autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La comparazione deve avvenire mediante l'attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti dal Consiglio d'Istituto e riportati nell'avviso pubblico.

L'avviso deve essere affisso nell'Albo dell'Istituto e deve essere pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Istituto per almeno 15 giorni (salvo diversa scadenza prevista dai singoli avvisi dell'Ente preposto all'autorizzazione dei progetti).

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione

Per la selezione di aspiranti esperti/tutor (interni o esterni) si procederà alla valutazione dei *Curricula Vitae* e all'attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio, l'incarico verrà assegnato al candidato più giovane. **I *curricula*, obbligatoriamente in formato europeo pena l'esclusione**, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nei singoli progetti/moduli didattici/attività, conformemente agli standard prescritti per i contenuti. Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente scolastico attraverso la comparazione dei *curricula* sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante.

La selezione sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA

1° Macro criterio: Titoli di Studio	Punti
<u>Laurea Triennale - Titolo equivalente riconosciuto o, per particolari professionalità, iscrizione ad albo professionale riconosciuto a livello nazionale</u> (riferibile alle professionalità richieste) – diploma di scuola secondaria (solo selezione tutor con equiparazione punteggio).	Max punti 10
fino a 89/110 1 punto	
da 90 a 104/110 2 punti	
da 105 a 110/110 3 punti	
110 e lode4 punti	

<u>Laurea specialistica/magistraleo vecchio ordinamento o titolo equivalente riconosciuto</u> (riferibile alle professionalità richieste) fino a 89/110 5 punti da 90 a 99/110 6 punti da 100 a 104/110 8 punti da 105 a 110/110 9 punti 110 e lode..... 10 punti	
<u>Altra laurea o titolo equivalente riconosciuto</u>	Max punti 3
Master/Corso di perfezionamento inerente il profilo per cui si candida (1500 ore)	Max punti 5
2° Macro criterio: Titoli Culturali Specifici	
Partecipazione a Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso di almeno 40 ore)	Max punti 3
Partecipazione a Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente (2 per ciascun corso di almeno 40 ore)	Max punti 4
Certificazioni\Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline coinvolte o con le professionalità richieste (1 punto per certificazione)	Max punti 3
Certificazioni Informatiche (1 punto per certificazione)	Max punti 3
Certificazioni professionali per corsi di perfezionamento (meno di 1500 ore) coerenti con l'incarico (2 punti per ogni corso)	Max punti 4
3° Macro criterio: Titoli di servizio o Lavoro	
Esperienza come docente in percorsi extracurricolari riferibile alle professionalità richieste (2 punto per esperienza) -	Max 6
Esperienza pregressa come tutor riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità richieste in attività coerenti con l'azione 10.1.1 (Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità) (1 punto per esperienza)	Max punti 3
Anzianità di servizio nell'ordine di scuola per il quale si presenta istanza di candidatura (1 punto per anno) - (criterio applicabile solo per selezione personale interno)	Max punti 6
Esperienze lavorative e formative con l'utilizzo di piattaforme online nell'ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza) - (criterio applicabile solo per selezione personale interno)	Max punti 6
Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, gestione, facilitazione, valutazione o simili nell'ambito di progetti PON e/o POR (1 punto per esperienza) - (criterio applicabile solo per selezione personale interno)	Max punti 5
Totale	60 punti

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall'art. 2 della legge 191/1998.

Art. 10

Sedute del Consiglio

Le sedute del Consiglio hanno di norma cadenza mensile, durante l'attività scolastica.

Art. 11

Validità della seduta

Per la validità delle sedute dei Consigli d'Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora entro il limite massimo di 15 minuti dall'ora fissata non si raggiunga il numero sufficiente, la seduta sarà rinviata e riconvocata entro e non oltre una settimana con avviso telefonico agli assenti.

Art. 12

Verbalizzazione delle sedute

La verbalizzazione delle sedute viene fatta su apposito registro a fogli numerati, dal Segretario del Consiglio, designato dal Presidente, e deve essere approvata, dopo lettura, nella riunione successiva. Sul processo verbale non è concesso di prendere la parola se non per proporre rettifiche ovvero per chiedere o correggere formalmente il pensiero espresso nella precedente adunanza oppure per fatto personale. I verbali della seduta recano la firma del Presidente e del Segretario del Consiglio stesso.

Art. 13

Pubblicità nelle sedute

Le sedute sono aperte agli elettori della scuola, a tale scopo si terranno nel locale più ampio dell'Istituto stesso. Il numero massimo è di 50 elettori tenendo conto dell'idoneità del locale disponibile; l'ammissione è ad esaurimento dei posti disponibili.

Per mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri, a tal fine, conferiti dal Sindaco quando presiede il Consiglio Comunale. La proposta di invito agli esperti di cui all'art. 5 della legge 748, deve essere avanzata, con giustificazioni adeguatamente motivate da almeno 1/3 dei Consiglieri ed approvata dalla maggioranza del Consiglio stesso. L'argomento da trattare va formulato chiaramente e scritto all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 14

Pubblicità degli atti

Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto devono essere pubblicate all'Albo dell'Istituto, entro il termine di 8 giorni dalla relativa seduta, nel rispetto degli adempimenti della privacy (reg. UE 679/2016). I verbali integrali e tutti gli atti scritti preparatori e richiamati sono disponibili nell'Ufficio del Dirigente per l'accesso formale o per l'accesso informale da parte dei componenti l'Organo.

Art. 15

Presidenza del Consiglio d'Istituto

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Vice Presidente; in caso di mancanza totale di genitori, il Consiglio d'Istituto è presieduto dal membro più anziano.

Art. 16

Diritto al voto degli studenti

I rappresentanti degli studenti, eletti nel Consiglio d'Istituto che non hanno raggiunto la maggiore età, non hanno diritto al voto deliberativo nelle materie di cui al I° comma e II° comma lettera – B – art. 6 del D.P.R. 416 modificato dalla legge n° 1 del 14/1/75. Essi hanno però diritto di partecipare alla discussione sulle materie di cui ai predetti commi e di esprimere il loro parere.

Art. 17

Commissioni di lavoro

Il Consiglio d'Istituto può nominare delle commissioni di studenti che si occupino di problemi specifici e dell'organizzazione di particolari attività. Ogni commissione elegge un Coordinatore che presiede i lavori e che riferirà al Presidente, alla Giunta, al Consiglio, a seconda del mandato ricevuto, sui lavori e sulle conclusioni a cui si è pervenuti.

Art. 18

Esami dei problemi del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio d'Istituto, di norma, nell'esaminare i problemi all'ordine del giorno osserva le seguenti prassi:

PUNTO 1

L'ordine del giorno viene esaurito nell'ordine di presentazione, gli argomenti aggiunti sono trattati per ultimi, il Consiglio d'Istituto a maggioranza può variare l'ordine delle deliberazioni.

PUNTO 2

Illustrazione dell'argomento da parte di un consigliere.

PUNTO 3

Discussione. Gli interventi non devono superare i 5 minuti.

PUNTO 4

Formulazione della delibera dopo eventuale votazione.

PUNTO 5

La votazione avviene, di regola, per alzata di mano; essa è segreta solo quando si faccia questione di persone.

PUNTO 6

Sono consentite soltanto deliberazioni riguardanti argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

PUNTO 7

Per discutere e votare argomenti non all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata dai 2/3 del Consiglio.

PUNTO 8

Se entro le ore 20,00 l'ordine del giorno non è esaurito la seduta viene aggiornata.

Art. 19

Corrispondenza indirizzata al Consiglio d'Istituto

Il Preside è autorizzato a prendere visione immediata della corrispondenza indirizzata al Consiglio d'Istituto e ad avvisare il Presidente del Consiglio e i membri di Giunta della corrispondenza pervenuta. Il Presidente informerà, per sintesi, il Consiglio d'Istituto nelle normali sedute, della corrispondenza arrivata che comunque è a disposizione dei Consiglieri un'ora prima della riunione.

Art. 20

Diritti dei membri del Consiglio d'Istituto

I membri del Consiglio d'Istituto possono accedere alla Scuola ed agli Uffici di Segreteria in qualsiasi momento, durante l'orario di servizio per avere tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio può chiedere al Presidente della Giunta delle delibere validamente adottate dal Consiglio.

Art. 20 bis

Comitato tecnico-scientifico

E' istituito il Comitato tecnico-scientifico in ossequio alle apposite linee-guida.

Il Comitato tecnico-scientifico è organo esclusivo dell'Istituto, che lo istituisce a norma di legge e lo disciplina con apposito regolamento.

Il detto regolamento viene deliberato dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio Docenti, e assunto dal Comitato tecnico-scientifico.

TITOLO IV GIUNTA ESCUTIVA

Art. 21

Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva ha compiti istruttivi ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio. Il Consiglio d'Istituto indica i problemi da porre in discussione nella riunione successiva. La Giunta Esecutiva cura la preparazione tecnica dei lavori e fissa l'ordine del giorno del Consiglio. La Giunta nel preparare i lavori del Consiglio e nel formulare proposte di sua competenza come da art. 6 del D.P.R. n° 416, deve attenersi a quanto emerge nel corso delle riunioni del Consiglio e alle eventuali richieste per l'inserimento nell'ordine del giorno di questioni urgenti o richieste da almeno 1/3 dei consiglieri in carica. Salve le competenze del Consiglio d'Istituto la Giunta Esecutiva esercita le funzioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 36 del D.P.R. n° 416.

Art. 22

Convocazione della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva é convocata dal Preside; deve essere convocata entro 3 giorni ogni volta che ne faccia richiesta il Presidente del Consiglio d'Istituto o due membri di Giunta. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri almeno 3 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Art. 23

Diritti dei membri di Giunta Esecutiva

Ciascun membro di Giunta ha il diritto di libero accesso nella scuola, durante le ore di servizio, e di avere in visione gli atti relativi di competenza della Giunta. I membri hanno diritto anche di avere dagli uffici di Segreteria tutte le informazioni necessarie per il miglior esercizio della propria funzione.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24

Relazione annuale del Consiglio d'Istituto

La relazione finale del Consiglio d'Istituto al Provveditore agli Studi ed al Consiglio Scolastico Provinciale prevista dall'art. 6 ultimo comma del D.P.R. n° 416 del 31/5/74 é disposta nel settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva, ed é oggetto di apposita seduta del Consiglio d'Istituto da convocarsi entro ottobre e, comunque, prima dell'insediamento di un nuovo Consiglio d'Istituto. La relazione firmata dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta Esecutiva é inviata al Provveditore ed al Consiglio Scolastico Provinciale dal Preside entro 15 giorni dall'approvazione.

Art. 25

Servizi amministrativi

In base al principio generale contenuto nell'art. 5 del D.P.R. n° 420 del 31/5/74 che affida al Segretario (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) la cura dei servizi amministrativi, il Consiglio d'Istituto stabilisce che:

PUNTO 1

L'ufficio di Segreteria é aperto al pubblico, agli studenti, agli insegnanti, tutti i giorni della settimana dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e tre giorni alla settimana dalle ore 15,00 alle ore 18.00 (martedì e giovedì) e dalle 16.00 alle 19.00 il mercoledì.

PUNTO 2

La distribuzione dei moduli d'iscrizione degli alunni é effettuata "a vista" nei giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace.

PUNTO 3

La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un tempo congruo dalla consegna delle domande.

PUNTO 4

Il rilascio di certificati é effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi.

PUNTO 5

L'ufficio di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di apertura comunicato con appositi avvisi.

PUNTO 6

Presso l'ingresso e presso gli uffici devono essere presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.

PUNTO 7

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA, si occupa di: retribuzione del personale docente di ruolo e non di ruolo ricostruzione carriera dei docenti, richiesta mutui e prestiti, indennità di missione del personale docente per visite d'istruzione, pagamento esperti, rapporti con la banca o con l'Ufficio Postale per i pagamenti.

PUNTO 8

SEGRETERIA DEL PERSONALE, si occupa di: gestione (dall'assunzione alla cessazione) del personale docente e non docente, disbrigo e chiarimenti su tutte le pratiche dei docenti e non docenti (certificati di servizio, trattamento pensionistico fondo incentivante, decreti assenze personale docente, visite fiscali, sostituzione docenti, richieste missioni personale docente ecc.) graduatorie dei docenti, protocollo e smistamento della posta, rapporti tra scuole diverse, sovrintendenza e provincia, stages alunni, contatti con agenzie, aziende, comuni e provincia calendario degli esami in collaborazione con la segreteria didattica.

PUNTO 9

SEGRETERIA DIDATTICA, si occupa di: rapporti con alunni e famiglie; iscrizione, immatricolazioni, fascicoli personali, pagelle, diplomi, registri dei verbali dei Consigli di Classe; certificati vari degli alunni; preparazione del materiale esami di qualifica, maturità, interventi didattici integrativi, ecc.; assenze degli alunni, udienze, elezioni degli organi collegiali, buoni libro e assegni di studio, attività integrative e attività sportive degli alunni; rapporti con esperti e Istituti diversi; corsi aggiornamento organizzati dall'Istituto.

PUNTO 10

SEGRETERIA GESTIONI ORDINI, si occupa di: gestione del magazzino, gestione degli ordini e dei pagamenti (richieste di preventivi, buoni d'ordine, carico e scarico di fatture, antimafia, pagamenti ecc.), abbonamenti alle riviste, inventario, verbali del Consiglio d'Istituto, viaggi di istruzione (richieste di preventivi, permessi ecc.)

Art. 25 bis

Sorveglianza e supporto amministrativo-didattico

Punto 1.

I collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare attività di sorveglianza e di supporto amministrativo e didattico.

Punto 2.

Le specificazioni delle attività di sorveglianza e di supporto amministrativo e didattico sono conseguenziali all'emanazione di apposite circolari e istruzioni.

Punto 3.

Le circolari e le istruzioni ex punto 2 del presente articolo sono da intendersi parte integrante del presente Regolamento.

Art. 26

Biblioteca d'Istituto e di Corso

La biblioteca dell'Istituto é affidata ai docenti incaricati che si avvalgono della collaborazione di tutti gli interessati per la scelta dei libri e l'organizzazione del servizio. L'Istituto scolastico può stabilire protocolli o progetti anche con soggetti esterni per la gestione delle biblioteche, ad esempio può istituire appositi progetti di vita per l'integrazione dei soggetti disabili. Chi riceve libri in prestito é responsabile della loro diligente conservazione, chiunque smarrisca o deteriori le opere é tenuto a riacquistarle. L'apertura della biblioteca é stabilita dal docente incaricato. Le biblioteche di Corso servono quale deposito temporaneo dei libri occorrenti per lo svolgimento di un programma di lavoro stabilito, il docente richiedente si assume la responsabilità delle opere date in prestito.

Art. 27

Criteria generali sulla formazione delle classi

I criteria generali da tener presenti afferiscono al DPR 81/2009 e 89/2009. Tutte le classi (tenuto conto dei problemi delle lingue e dell'educazione fisica) devono essere possibilmente miste, omogenee tra di loro ed eterogenee nel loro interno, con equa distribuzione delle fasce di apprendimento; equa distribuzione maschi/femmine; considerazione di eventuale presenza di disabili.

Art. 28

Assenze degli insegnanti

PUNTO 1

Le assenze per motivi di salute di tutto il personale (in servizio sia nei corsi diurni che nei corsi serali) vanno comunicate in segreteria **tempestivamente** al mattino entro le ore 8,00, prima dell'inizio delle lezioni.

Punto 2.

Le relative domande per le assenze ex punto 1 del presente articolo, così come le domande relative alle ferie e ai permessi, devono formularsi secondo la normativa vigente e le specificazioni effettuate da apposite circolari e istruzioni in punto.

Punto 3.

Le circolari e le istruzioni ex punto 2 del presente articolo sono da intendersi parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI

Art. 29

Entrata

PUNTO 1

L'accesso degli alunni nei locali è annunciato dal suono della prima campana; gli alunni, ordinatamente, devono raggiungere le loro aule e prendere posto nei banchi. È data comunque facoltà agli alunni in caso di condizioni meteorologiche avverse di sostare nell'atrio dell'ingresso a partire dalle ore 8.00, sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici, così come è data facoltà negli stessi termini agli alunni provenienti da località assai lontane dall'Istituto e servite solo da mezzi con arrivo anticipato, specificato in un elenco esposto nell'atrio, di entrare nell'Istituto alle ore 8,00 su richiesta scritta e documentata. Altri casi particolari saranno presi in esame singolarmente.

PUNTO 2

L'inizio giornaliero delle lezioni è annunciato dalla seconda campana.

PUNTO 3

Gli insegnanti devono accogliere gli alunni, alla loro entrata in classe, almeno al suono della prima campana; al termine delle singole lezioni devono raggiungere, in tempo utile, le classi

per la lezione successiva. Quando è possibile, non essendo il docente impegnato nella seguente ora, è buona regola attendere l'arrivo del docente dell'ora successiva. La vigilanza da parte del corpo docente si esplica, in via preventiva, mediante apposite attività di informazione sulle norme di sicurezza vigenti, con particolare attenzione alla conoscenza della segnaletica e delle vie di fuga, nonché mediante l'adozione di opportuni comportamenti in tutte le ipotesi di piccoli incidenti, infortuni e malori degli alunni. Specificazioni, in relazione ai suddetti punti, sono dettate all'uopo da apposite circolari e istruzioni. Tali circolari e istruzioni sono da intendersi parte integrante del presente Regolamento.

PUNTO 4

Gli alunni sono tenuti a portare con sé i libri, quaderni, ed in particolare il libretto personale delle assenze nonché tutto ciò che è necessario allo svolgimento delle lezioni. Qualunque alterazione, cancellazione, contraffazione che l'alunno faccia sulla giustificazione, sulla firma, sulle comunicazioni dell'Istituto verrà severamente punita ai sensi della seconda parte del presente regolamento. In caso di assenza sono tenuti a prendere visione del programma svolto dal registro di classe.

PUNTO 5

Tra una lezione e l'altra, gli alunni non possono uscire dalla classe ed abbandonarsi a schiamazzi. Gli eventuali spostamenti delle classi o di gruppi di alunni sia all'interno sia all'esterno dell'edificio scolastico possono avvenire soltanto se questi sono accompagnati da insegnanti e sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici operanti sui rispettivi spazi di servizio. Specificazioni in punto sono dettate da apposite circolari e istruzioni. Tali circolari e istruzioni sono da intendersi parte integrante del presente Regolamento.

Punto 6.

Peculiari specificazioni in punto sono dettate dal presente Regolamento e da apposite circolari e istruzioni in ordine all'ingresso degli alunni diversamente abili.

Punto 7.

Le circolari e le istruzioni ex punto 6 del presente articolo sono da intendersi parte integrante del presente Regolamento.

Art. 30

Intervallo

PUNTO 1

Un breve intervallo di riposo, durata complessiva venti (20) minuti, viene concesso, senza soluzione di continuità, durante l'orario curricolare dell'insegnamento diurno.

La durata complessiva dell'intervallo di riposo viene a ripartirsi, equamente, tra la parte finale della terza ora e la parte iniziale della quarta ora.

I docenti, per i tre quarti della sancita durata, si avvarranno dell'intervallo di riposo esclusivamente per attuare i valori espressi dall'art. 41 del presente regolamento, utilizzando invece il tempo residuale (ultimi cinque (5) minuti) anche per curare il rientro nelle classi di appartenenza, qualora le finalità dell'intervallo siano state, fino al momento, espletate negli spazi esterni all'aula di appartenenza, ex punto (2) del presente articolo.

Tutti i docenti in servizio durante la terza ora e tutti i docenti in servizio durante la quarta ora sono tenuti, rispettivamente per la parte finale (durata: dieci (10) minuti) e per la parte iniziale (durata: dieci (10) minuti) delle proprie ore di insegnamento, a effettuare la dovuta vigilanza.

La peculiare funzionalizzazione dell'intervallo di riposo ai valori espressi dall'art. 41 del presente regolamento risolve la detta durata dello stesso, esautorandola nel pieno rispetto delle unità temporali delle lezioni curricolari, nell'ambito dei sanciti orari scolastici giornalieri.

PUNTO 2

Durante l'intervallo gli alunni devono rimanere nell'ambito delle aule di appartenenza. Possono uscire dalle aule, permanendo al piano in cui l'aula è ubicata, solamente in presenza di idonea sorveglianza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici. Durante l'intervallo le finestre devono rimanere chiuse. Durante l'intervallo gli alunni possono accedere agli spazi del cortile limitrofi all'edificio scolastico, di pertinenza dell'Istituto, se accompagnati dal docente in servizio nella terza ora. Specificazioni in punto sono dettate da circolari e istruzioni all'uopo formulate. Tali circolari e istruzioni sono da intendersi parte integrante del presente Regolamento.

PUNTO 3

Gli insegnanti, tenuti a rimanere a scuola, devono assicurare il servizio di sorveglianza degli alunni e comunicare al Preside ai collaboratori o ai fiduciari delle succursali, eventuali impedimenti o evenienze dell'ultimo momento.

Art.30 bis.

Uscita.

Punto 1.

L'uscita degli alunni dall'Istituto, al termine dell'orario delle lezioni, è annunciata dal suono della campana.

Punto 2.

All'uscita gli alunni devono essere accompagnati fino alla porta della scuola. La sorveglianza degli alunni nella fase dell'uscita al termine delle lezioni, anche relativamente a una sola classe, deve essere effettuata dai docenti e dai collaboratori scolastici. Peculiari specificazioni in punto sono, all'uopo, dettate da apposite circolari e istruzioni. Tali circolari e le istruzioni sono da intendersi parte integrante del presente Regolamento.

Punto 3.

L'alunno che esce anticipatamente, usufruendo di apposita concessione da parte della Dirigenza, deve essere accompagnato fino alla porta della scuola, relativamente al proprio piano di appartenenza, dai collaboratori scolastici interessati in ragione della ubicazione dell'aula in cui il suddetto alunno è situato al momento dell'uscita anticipata.

Punto 4.

Ciascuno dei collaboratori, interessati ex punto 3 del presente articolo, si assicurerà della presa in consegna del suddetto alunno da parte del collaboratore scolastico operante sul limitrofo spazio di servizio da percorrere per raggiungere la porta di uscita dell'edificio scolastico.

Punto 5.

Peculiari disposizioni e specificazioni in punto sono,rispettivamente, dettate dal presente Regolamento e da apposite circolari e istruzioni in ordine all'uscita degli alunni diversamente abili.

Punto 6.

Le circolari e le istruzioni ex punto 5 del presente articolo sono da intendersi parte integrante del presente Regolamento.

Art. 31

Assenze e giustificazioni – limite minimo frequenza- deroghe

PUNTO 1

Le giustificazioni delle assenze devono essere completate in ogni parte dal genitore o da chi ne fa le veci.

PUNTO 2

La firma del genitore o di chi ne fa le veci o del maggiorenne, deve essere depositata in segreteria dell'Istituto all'inizio dell'anno scolastico o al compimento della maggiore età.

PUNTO 3

E' fatto obbligo allo studente di presentare la giustificazione il giorno del rientro a scuola, eccezionalmente il giorno successivo. L'alunno che non ha la giustificazione entro il secondo giorno dal rientro viene ammesso con riserva. Non provvedendo a presentare detta giustificazione entro il terzo giorno dal rientro a scuola, il docente interessato provvederà ai sensi del successivo punto 6 del presente articolo.

PUNTO 4

I maggiorenni possono firmare le proprie assenze, la scuola si riserva comunque di avvertire le famiglie in caso di prolungate e/o saltuarie assenze.

PUNTO 5

Per assenze di durata inferiore ai 5 giorni é sufficiente la giustificazione sull'apposito libretto, per assenze superiori é necessario anche un certificato medico da allegare alla giustificazione. Per le assenze superiori a cinque giorni, dovute a qualsiasi altro motivo che non sia la malattia (ad es. viaggi, concorsi fuori regione o soggiorni studio), i genitori presenteranno apposita dichiarazione scritta che giustifichi il prolungamento dell'assenza e idonee attestazioni. In mancanza di presentazione di detto certificato medico o della dichiarazione dei genitori o delle attestazioni, l'alunno non potrà essere ammesso alle lezioni in classe. Detto certificato medico o dichiarazione deve essere presentato in vice presidenza o presso la segreteria alunni prima di accedere alla classe di appartenenza. Il vicario, o un suo sostituto espressamente

autorizzato, provvederà a redigere la relativa giustificazione o delegherà, all'uopo, il docente presente in aula.

PUNTO 6

Gli alunni sprovvisti della giustificazione entro il terzo giorno dal rientro a scuola potranno essere ammessi alle lezioni dal Preside, dal vicario, o in caso di assenza o di impedimenti di questi ultimi, dagli altri collaboratori o fiduciari.

PUNTO 7

La decima, la ventesima, ecc. devono essere giustificate personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci. Per i maggiorenni viene data comunicazione alla famiglia da parte della segreteria.

PUNTO 8

Le assenze per sciopero devono essere giustificate come assenze comuni sui foglietti bianchi. La giustificabilità delle stesse, mediante espressa annotazione sul Registro di classe, può essere esclusa da parte della Dirigenza Scolastica. Se non giustificabili, le giustificazioni di tali assenze, presentate comunque dai discenti, verranno accertate mediante apposizione della propria firma da parte dei docenti interessati sul libretto delle giustificazioni e, quindi, dagli stessi annotate sul Registro di classe con la precisazione dell'ingiustificabilità delle stesse o formule equipollenti.

PUNTO 9

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il monte orario annuale personalizzato deve essere eventualmente rideterminato sulla base delle effettive ore di svolgimento delle attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d'anno.

PUNTO 10

I sanciti periodi di sospensione dell'attività didattica, non rientranti nelle fattispecie previste dal precedente punto 9 del presente articolo, sono da intendersi quali deroghe al limite minimo di frequenza ex art. 14, settimo comma, D.P.R. 122/2009.

PUNTO 11

E' possibile derogare eccezionalmente al limite minimo di frequenza sancito al precedente punto 9 del presente articolo, in applicazione dell'art. 14, settimo comma, D.P.R. 122/2009, al verificarsi delle seguenti tipologie di assenze, documentate e continuative, e sussistendo tali iterazioni criteriali:

(a)

Assenze dovute a donazioni di sangue o assenze per motivi di salute in presenza di gravi patologie psico-fisiche ufficialmente riconosciute e tali da impedire la frequenza scolastica e comunque:

ricoveri ospedalieri o in case di cure, in presenza di trattamenti sanitari necessari;

periodi di profilassi e/o trattamenti sanitari riabilitativi e/o post-operatori;

(b)

assenze per motivi di viabilità nei casi di oggettiva impossibilità da parte dell'alunno di poter raggiungere l'Istituto e comunque:

frane, esondazioni e fenomeni naturali equipollenti tali da isolare l'abitazione del discente o da interrompere la rete viaria sussistente per raggiungere il plesso scolastico di appartenenza;

(c)

assenze per motivi di impedimento dell'alunno causati dall'esercizio illecito o illegittimo della forza e comunque:

sequestri, occupazione della rete viaria percorsa dall'alunno per raggiungere il plesso di appartenenza e ipotesi equipollenti;

(c.bis)

Ex circolare Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca n° 20 del 04/03/2011:

(1)

assenze dovute alla partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;

(2)

assenze consequenziali alla adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n° 516/1988; legge n° 101/1989 in forza di intesa stipulata il 27 febbraio 1987);

(c ter)

(1)

Assenze dovute a gestazione e maternità.

(2)

Assenze consequenziali ad attività di assistenza e cura prestate al coniuge e ai parenti e/o affini entro il 2° grado in presenza di gravi patologie o impedimenti seriamente limitanti l'autonomia psico-fisica degli assistiti e comunque a gravi e peculiari situazioni familiari.

(3)

Assenze consequenziale alla iscrizione e alla frequentazione regolare di corsi presso i Conservatori musicali

(d)

Assenze consequenziali ai rientri nei paesi di origine da parte degli alunni stranieri.

(f)

Esclusivamente per gli alunni frequentanti i corsi serali presso l'Istituto, assenze per peculiari motivi di lavoro, opportunamente documentati, conseguenzialmente al superamento delle ore loro attribuite per motivi di studio.

(e)

E' opportuno che le attestazioni, le certificazioni e le documentazioni tutte, per come richieste precedentemente dal punto 11 del presente articolo, vengano prodotte dagli interessati, presso i competenti uffici dell'istituto, nelle immediatezze del verificarsi e/o dell'esaurirsi delle deroghe sancite dal presente regolamento ex art. 14 , settimo comma, D.P.R. 122/2009.

PUNTO 12

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

PUNTO 13

Non verificandosi la fattispecie del precedente punto 12 del presente articolo, Il Consiglio di classe in presenza di deroghe al limite minimo di frequenza ex punto 11 del presente articolo, deve ritenere, in via straordinaria, non pregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno con un numero di assenze, comprensivo delle assenze-deroghe, superiore al venticinque per cento (25%) del monte orario annuale personalizzato, qualora sussistano entrambe le suddette condizioni:

(1)

il livello di frequenza palesato, non comprensivo delle assenze-deroghe riconosciute ex punto 11 del presente articolo, sia pari o superiore al sessantacinque per cento (65%) dell'orario annuale personalizzato determinato ex punti 9 e 10 del presente articolo;

(2)

la sussistenza di un idoneo e motivato giudizio sul punto da parte del Consiglio di classe, anche in forza dell'iterazione criteriale ex artt. 32 e 33 del presente Regolamento, nonchè in considerazione delle assenze orarie effettuate in ogni singola disciplina di studio, opportunamente sentiti i pareri dei singoli docenti.

Punto 14

A giudizio del Consiglio di classe non si può **quindi** procedere alla valutazione dell'alunno interessato da un numero di assenze, necessariamente comprensivo delle realizzate assenze-deroghe ex punto 11 del presente articolo, superiore al trentacinque per cento (35%) del

monte orario annuale personalizzato, salvo quanto previsto dai successivi punti 15 e 16 del presente Regolamento.

Punto 15

Gli alunni, a giudizio del relativo Consiglio di classe , adottanti una programmazione differenziata o ridotta, non sono soggetti al disposto dei precedenti punti 13 e 14 del presente articolo.

Non verificandosi la fattispecie del precedente punto 12 del presente articolo, il Consiglio di classe, **in presenza di deroghe al limite minimo di frequenza ex punto 11 del presente articolo**, sentiti i pareri dei singoli docenti, con espresso e motivato giudizio,formularà l'impossibilità di procedere alla loro valutazione solo in dipendenza di un livello di frequenza talmente minimale da aver impedito la concretizzazione della peculiare programmazione, **altrimenti procederà, in via straordinaria, alla valutazione formulando idoneo e motivato giudizio sul punto, anche in forza dell'iterazione criteriale ex artt. 32 e 33 del presente Regolamento.**

Punto 16

Non verificandosi la fattispecie ex punto 12 del presente articolo, **a giudizio del Consiglio di classe**, gli alunni frequentanti i corsi serali saranno comunque **in via straordinaria**, valutabili, in deroga ai precedenti punti 13 e 14 del presente articolo, per come segue:

(1)

se il loro numero di assenze, necessariamente comprensivo delle realizzate assenze-deroghe ex punto 11 del presente articolo, non risulti superiore al 50% del monte orario annuale personalizzato (un 25% di assenze di detto monte orario personalizzato, per come ricavabile dall' art. 14, settimo comma, D.P.R. 122/2009, più un 25%, del monte orario annuale personalizzato, di assenze-deroghe ex punto. 11, art. 31 del presente Regolamento).

(2)

se sussiste sul punto idoneo e motivato giudizio del Consiglio di classe, anche in forza dell'iterazione criteriale ex artt. 32 e 33 del presente Regolamento, nonché in considerazione delle assenze orarie effettuate in ogni singola disciplina di studio, opportunamente sentiti i pareri dei singoli docenti.

Art. 32

Ritardi

Punto 1

Eventuali ritardi sono consentiti in via del tutto eccezionale solo per comprovati motivi e a condizione che gli studenti minorenni vengano accompagnati dai genitori. Questi ultimi, all'uopo, vengono contattati dalla Dirigenza Scolastica.

Punto 2

L'alunno in ritardo può accedere alla classe di appartenenza solamente se appositamente autorizzato in punto dal Dirigenza Scolastica. Eccezionalmente, e nei soli casi in cui il ritardo è rilevante ai fini del calcolo delle ore di assenza da non superare per la validità dell'anno scolastico e ai fini dei giudizi ex art. 31, punti 13, 15 e 16, del presente Regolamento, l'autorizzazione può essere formulata, nei confronti docente in servizio, anche verbalmente da parte del Collaboratore del Dirigente che accompagna l'alunno ritardatario presso la classe di appartenenza. In caso di reiterazione (3 ritardi a quadrimestre), l'alunno ritardatario, dietro puntuale ed espressa indicazione in punto da parte del Dirigente Scolastico, o dei suoi collaboratori, è chiamato a partecipare al di fuori della propria aula e sotto la sorveglianza di apposito personale, a specifiche attività presso i locali dell'istituto all'uopo, ritenuti, di volta in volta funzionali.

Punto 2 Bis

L'alunno in ritardo può essere autorizzato ad accedere alla classe di appartenenza dal docente presente in aula, prescindendo dal disposto ex precedente punto 1 del presente articolo, solamente se il ritardo è pari o inferiore ai minuti 15 e trattasi di ritardo inerente alla prima ora. L'alunno ritardatario, è tenuto a entrare immediatamente nella classe di appartenenza, non potendo sostare al di fuori della stessa

Punto 3

Il ritardo operatosi dall'alunno, relativamente alla prima ora così come alle ore seguenti, se inferiore o pari alla durata di minuti 15 rispetto all'orario d'inizio delle lezioni, non deve essere computato, né per intero né per frazione oraria, nel calcolo delle ore di assenza da non superare ai fini della validità dell'anno scolastico.

Punto 4.

(Abrogato).

Punto 5

Ogni ritardo superiore ai minuti 15 rispetto all'orario di inizio delle lezioni, relativamente alla prima ora così come alle ore seguenti, deve essere computato, per l'intera sua effettiva durata, nel calcolo delle ore di assenza da non superare ai fini della validità dell'anno scolastico.

L'alunno ritardatario, una volta autorizzato ad entrare nella classe di appartenenza da parte della Dirigenza è tenuto a entrare immediatamente nella classe di appartenenza, non potendo sostare al di fuori della stessa.

Punto 5 Bis

In ogni caso il ritardo, con il relativo orario di accesso alla classe di appartenenza, deve essere annotato sui registri di classe, cartaceo ed elettronico, da parte del docente presente in aula al momento dell'ingresso nella stessa da parte del discente ritardatario.

Punto 6.

Il ritardo superiore ai minuti quindici (15), oltre a dover essere annotato ex punto 5 bis del presente articolo, deve essere opportunamente specificato, in entrambi i registri, con la determinazione esatta dei tempi di assenza da computarsi ai fini della validità dell'anno scolastico.

Punto 7

(Abrogato).

Punto 8

I ritardi rilevanti ai fini del calcolo delle ore di assenza da non superare ai fini della validità dell'anno scolastico si risolvono in, e sono quindi da intendersi quale, utile criterio ai fini delle formulazioni dei pareri dei singoli docenti e delle formulazioni dei giudizi del consiglio di classe ex art. 31, punti 13, 15 e 16 del presente Regolamento.

Punto 9

In ogni caso i ritardi non rilevano quali periodi di mancata frequenza, ai sensi e agli effetti del precedente punto 8 del presente articolo, al verificarsi delle fattispecie derogatorie ex art. 31 del presente regolamento.

Punto 10

I ritardi reiterati vengono opportunamente comunicati alle famiglie interessate a cura dei docenti coordinatori di classe durante gli incontri scuola- famiglia . I detti docenti coordinatori di classe, all'uopo, provvedono ad effettuare ulteriori comunicazioni in punto alle famiglie interessate mediante l'ausilio degli uffici amministrativi competenti in merito. La Scuola, all'uopo, si riserva, dietro segnalazione del docente coordinatore di classe e a cura della Dirigenza, di effettuare comunicazioni in punto alle famiglie degli alunni maggiorenni.

Art. 33

Uscite anticipate

Punto 1

Le uscite anticipate sono concesse dalla Dirigenza scolastica solo se richieste di persona da un genitore o da chi ne fa le veci, quando l'alunno è minorenne. Se l'alunno è maggiorenne vengono concesse solo se opportunamente motivate. In ogni caso i permessi di uscita in anticipo vengono concessi solo in presenza di documentati motivi di salute e/o di famiglia. L'uscita in anticipo con il relativo orario, per come concesso dalla Dirigenza scolastica, deve, di regola, essere annotata sui registri di classe, cartaceo e informatico, da parte di un collaboratore del Dirigente Scolastico o dal docente presente in aula, qualora l'alunno esca anticipatamente durante lo svolgimento dell'ora di lezione ex punto 3 del presente articolo, o dal docente dell'ora immediatamente successiva all'uscita anticipata dell'alunno avvenuta in concomitanza con il cambio dell'ora ex punto 2 del presente articolo. La fase di uscita avviene secondo il disposto dell'art. 30 bis del presente Regolamento.

Punto 2

Le uscite anticipate dell'alunno, rispetto alla normale cessazione delle previste ore giornaliere di lezione, sono autorizzate in concomitanza con i cambi delle ore di lezione. Tali periodi di assenza sono da computarsi, per tutta la loro effettiva durata, nell'ambito delle ore di assenze da non superare ai fini della validità dell'anno scolastico.

Punto 3

Qualora l'uscita anticipata dell'alunno venga invece richiesta e autorizzata durante lo svolgimento dell'ora di lezione, senza attenderne quindi la regolare cessazione, se i tempi di assenza sostanzianti detta uscita anticipata vengono a essere superiori ai minuti quindici (15), tale periodo di assenza è da computarsi, per tutta la sua effettiva durata, nell'ambito delle ore di assenze da non superare ai fini della validità dell'anno scolastico.

Punto 4

I tempi di assenza superiori ai minuti quindici (15), relativamente all'uscite anticipate ex punti 2 e 3 del presente articolo, si risolvono in, e sono da intendersi quale, utile criterio ai fini delle formulazioni dei pareri dei singoli docenti e delle formulazioni dei giudizi del consiglio di classe ex art. 31, punti 13, 15 e 16 del presente Regolamento

Punto 5

Le uscite anticipate dell'alunno, annoverabili ex punti 2 e 3 del presente articolo nell'ambito del numero di ore di assenze da non superare per la validità dell'anno scolastico, non rilevano quali periodi di mancata frequenza, ai sensi e agli effetti del precedente punto 4 del presente

articolo, solamente al verificarsi delle fattispecie derogatorie ex art. 31 del presente Regolamento.

Punto 6

Le uscite anticipate, se reiterate, vengono opportunamente comunicate alle famiglie interessate a cura dei docenti coordinatori di classe durante gli incontri scuola famiglia . I detti docenti coordinatori di classe, all'uopo, provvedono ad effettuare ulteriori comunicazioni in punto alle famiglie interessate mediante l'ausilio degli uffici amministrativi competenti in merito. La Scuola, all'uopo, si riserva, dietro segnalazione del docente coordinatore di classe e a cura della Dirigenza, di effettuare comunicazioni in punto alle famiglie degli alunni maggiorenni.

Art. 33 bis

Ritardi e uscite anticipate fattispecie ex art. 31, punto 15, R. I.

Punto 1

Per le fattispecie ex art. 31, punto 15, R. I. l'entrata in ritardo alla prima ora di lezione, abituale e /o necessaria, o effettuata in presenza di appositi accompagnatori o loro vicari, può essere annotata sul registro di classe dal docente presente, al momento, nella classe di appartenenza, senza peculiare permesso ad hoc, essendo *in re ipsa* autorizzata dalla Dirigenza scolastica.

Punto 2

Per le fattispecie ex art. 31, punto 15, R. I. le uscite anticipate, abituali e/o necessarie, o effettuate in presenza di appositi accompagnatori o loro vicari, possono essere annotate sul registro di classe da parte del docente presente, al momento, nella classe di appartenenza, senza peculiare permesso ad hoc, essendo *in re ipsa* autorizzate dalla Dirigenza scolastica.

Art. 34

Servizi

E' consentito agli alunni di recarsi ai servizi durante le ore di lezione ad uno alla volta. Prima delle ore 10.00 non é consentito servirsi dei medesimi, tranne in casi di effettiva necessità. Gli alunni sono tenuti a rispettare le suppellettili, l'arredamento, i servizi dell'Istituto a proposito dei quali saranno ritenuti individualmente e/o collettivamente responsabili, anche sotto il profilo economico dei danni arrecati e sicuramente accertati.

Art. 35

Ricevimento parenti

Gli insegnanti fisseranno un'ora settimanale per ricevere i genitori ed informarli sul comportamento e sul profitto degli alunni. I genitori interessati sono tenuti a prenotarsi, in tempo debito, al fine di poter essere ricevuti dai docenti. Nei limiti del possibile, i genitori possono essere ricevuti anche al termine della lezione. L'inizio del ricevimento verrà fissato all'inizio di ogni anno scolastico e terminerà 15 giorni prima della fine del primo quadrimestre, riprenderà quindici giorni dopo lo scrutinio del quadrimestre e terminerà un mese prima della fine dell'anno scolastico.

Art. 36

Varie

PUNTO 1 - AULE SPECIALI

Gli alunni possono accedere alle aule speciali solo con l'insegnante.

PUNTO 2 - USO FOTOCOPIATRICE E CICLOSTILE

Si possono utilizzare fotocopiatrice e ciclostile solo per duplicare temi, esercitazioni ed altro materiale ad uso esclusivamente scolastico, su richiesta e sotto la responsabilità di un docente.

Il Consiglio d'Istituto ha deliberato che i docenti possono rivolgersi direttamente al collaboratore tecnico e ad un ausiliario per fotocopiare tracce di temi o esercitazioni; negli altri casi devono chiedere l'autorizzazione in presidenza. La richiesta va presentata almeno il giorno precedente all'uso; se questa però riguarda un numero consistente di copie, è necessario presentarla con alcuni giorni di anticipo. Si ricorda che è conveniente l'uso della fotocopiatrice fino a 40 copie per foglio, l'uso del ciclostile a matrice normale da 40 a 200 copie, l'uso del ciclostile a matrice elettronica sopra le 200 copie.

PUNTO 3 - USO AUDIOVISIVI ED ALTRI SUSSIDI DIDATTICI

Per l'utilizzo, la manutenzione, l'assistenza relativi ai vari strumenti didattici e per la registrazione di programmi televisivi, ci si deve rivolgere al Preside, ai collaboratori o al docente sub consegnatario dei materiali.

PUNTO 4 – ACQUISTO SERVIZI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE E DIDATTICHE.

Per l'acquisto di servizi, di attrezzature tecnico-scientifiche e didattiche *lato sensu*, la Scuola, così come le indicazioni-disposizioni ministeriali in materia suggeriscono e impongono, ricorrerà alla procedura prevista dal Dlgs 50/2016 art. 36 c. 2 lettera a) e art. 34 D.I. 44/2001.

PUNTO5 – ADOZIONE REGISTRO ON-LINE.

L'adozione del registro On-line, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, comporta l'integrale eliminazione dei registri cartacei.

Conseguenzialmente ogni riferimento a procedure e contenuti inerenti i registri cartacei debbono intendersi riferiti ai registri On-line, per come sopra adottati, con le ovvie modifiche strettamente dipendenti dalle diversità intrinseche dei mezzi usati.

Punto 6.

Specificazioni in punto sono dettate da circolari e istruzioni. Le circolari e le istruzioni ex punto 5 del presente articolo sono da intendersi parte integrante del presente Regolamento.

TITOLO VII
ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 37

Diritto di assemblea

Gli studenti ed i genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 38

Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d'Istituto. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o d'Istituto possono assistere, oltre al Preside od un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderano.

Art. 39

Funzionamento delle assemblee studentesche

L'assemblea d'Istituto é convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'Istituto o su richiesta del 10% degli studenti. L'ordine del giorno delle assemblee di classe o d'Istituto deve essere presentato al Preside con un anticipo di almeno tre giorni. La data e l'orario di svolgimento di esse sono stabilite dal Preside. Il comitato studentesco ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione delle norme vigenti in materia o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 40

Assemblea dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto. Qualora le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di

esse debbono essere concordati di volta in volta con il Preside. All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Preside e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Art. 40 BIS

Integrazione

Le disposizioni tutte concernenti la struttura e le funzioni degli organi dell'Istituto ex parte prima del presente Regolamento Interno devono intendersi integrate a tutti gli effetti dalle disposizioni ex parte seconda dello stesso.

Art. 41 Regolamento di disciplina degli alunni

.....
Premessa
.....

Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti e successive modifiche.

In particolare si condivide la definizione di scuola come:

" luogo di formazione e di educazione mediante lo studio (...), comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue direzioni ".

I valori democratici che regolano la vita della comunità scolastica sono quelli espressi nella nostra Costituzione e si basano " sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età o condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale".

In questo senso la scuola pubblica statale non rappresenta semplicemente un servizio reso alla collettività ma è, in primo luogo, lo strumento essenziale per assicurare agli studenti la formazione alla cittadinanza, intesa come possesso di diritti specifici e obbligo di assolvere precisi doveri, come appartenenza ad una determinata comunità sociale, come possibilità di contribuire alla sua crescita politica, sociale e culturale.

Non solo. L' ambiente formativo scolastico è un luogo di trasmissione ed elaborazione dei saperi che vive di relazioni educative: perciò è corretto affermare che la " scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente ".

Per questa ragione il presente Regolamento di disciplina non è principalmente un insieme di norme che vanno applicate: il " senso" vero delle disposizioni è che esse vanno rispettate in quanto comprese e condivise.

Infatti, per la sua specifica natura di ambiente formativo, la comunità scolastica fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità e partecipazione.

Diventa quindi essenziale costruire un clima di scuola nel quale il rispetto del diritto dello studente a ricevere una seria formazione scolastica si coniughi con il dovere di garantire un adeguato impegno ad apprendere.

Su questa base è possibile raggiungere la condivisione delle regole che rendono efficace il patto formativo e pervenire alla stipulazione del patto di corresponsabilità.

Art.42.

Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

1) Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare l'assenza non giustificata, i ritardi reiterati e le reiterate uscite anticipate nelle ipotesi di rilevanza ai fini del computo delle assenze, salvo, che non si versi, rispettivamente, nelle ipotesi ex art. 32, punto 9 e 33 punto 5 del presente regolamento (vedasi in punto esegesi griglia quadro sanzionatorio, allegato n.°1).

2) Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all'ambiente di apprendimento e formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola, oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.

3) in quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva nelle parole e negli atti della persona e del ruolo professionale di chi appartiene all'ambiente formativo.

4) Gli studenti devono rispettare le norme organizzative e contenute nel Regolamento d'Istituto e le norme di sicurezza vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

5) Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento della attività della scuola.

6) Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, come da art. 34 R.I., ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente o colposamente, risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile. Nel caso non sia possibile individuare i responsabili, la somma da pagare viene ripartita fra tutti gli studenti dell' Istituto o del Plesso, o della classe.

Art. 42 BIS

Fenomeni di bullismo.

1) Il fenomeno del bullismo, sia nella sua forma diretta sia nella sua forma indiretta, si risolve in una azione continuativa e persistente particolarmente dannosa per ogni formazione sociale e, quindi, anche per la comunità scolastica.

2) I moduli comportamentali adottati da uno o più discenti integranti gli estremi di detto fenomeno, oltre a quanto disposto ex art. 42, comma sesto, R.I., sono altresì sanzionabili con la censura scritta e l' allontanamento dalla comunità scolastica, ai sensi e agli effetti degli artt. 43, comma primo, lett. (b) e (c), comma terzo, comma quarto, comma quinto, e 43 bis e 43 ter, R.I.

Art. 42 TER

Atti di vandalismo

Gli atti di vandalismo, oltre a richiedere l' eventuale applicazione del disposto dell' art. 42, comma sesto, R.I., sono sanzionati con la censura scritta e lo allontanamento dalla comunità scolastica ai sensi e agli effetti degli artt. 43, comma primo, lett. (b) e (c), comma terzo, comma quarto, comma quinto, e 43 bis e 43 ter, R.I.

Art. 42 Quater

Divieto di fumare (esistente - segue il nuovo)

In applicazione e attuazione della normativa vigente in punto, e in particolare per quanto già disposto ex art. 4 D. L. n° 104 del 12/09/2013 ed ex art. 51 L. n. 3 del 16/01/2003, essendo vietato l'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituto così come essendo fatto divieto di fumare sia nei locali chiusi dell'istituto sia nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto stesso, l'alunno non osservante il divieto di fumare per come testé formulatosi, oltre le sanzioni previste in punto dal legislatore, viene a incorrere nella sanzione della censura scritta ex art. 43, comma primo lett. (b) e comma terzo, del presente regolamento.

I doveri di organizzazione e di vigilanza richiesti alla Scuola, intesa in tutte le sue componenti, per impedire al discente minore di non ottemperare al divieto di fumare vengono assolti, in via preventiva, con le disposizioni in punto del presente Regolamento e le informative effettuate dal dirigente scolastico e dai docenti. Con il presente Regolamento, nonché con l'attività di informazione posta in essere dalla Dirigenza e dai docenti, la Scuola viene ad ottemperare a quanto dovuto affinché non si verificasse il fatto, avendo adottato in via preventiva tutte le misure organizzative, di vigilanza e disciplinari idonee a evitare, da parte del discente minore, la violazione del divieto di fumare. Nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumare è, pertanto, chiamato a rispondere chi ne detiene la responsabilità genitoriale, quale responsabile per culpa in educando. Specificazioni in punto sono dettate da circolari e istruzioni. Tali circolari e istruzioni sono da intendersi parte integrante del presente Regolamento.

Art. 42 Quater

Divieto di fumare (nuovo)

In applicazione e attuazione della normativa vigente in punto, e in particolare per quanto già disposto ex art. 4 D. L. n° 104 del 12/09/2013 ed ex art. 51 L. n. 3 del 16/01/2003 e successive integrazioni e modificazioni, essendo fatto divieto di fumare, nonché di usare

sigarette elettroniche, sia nei locali chiusi dell'istituto sia nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto stesso, l'alunno non osservante il divieto di fumare per come testé formulatosi, oltre le sanzioni previste in punto dal legislatore, viene a incorrere nella sanzione della censura scritta ex art. 43, comma primo lett. (b) e comma terzo, del presente regolamento.

I doveri di organizzazione e di vigilanza richiesti alla Scuola, intesa in tutte le sue componenti, per impedire al discente minore di non ottemperare al divieto di fumare vengono assolti, in via preventiva, con le disposizioni in punto del presente Regolamento e le informative effettuate dal dirigente scolastico e dai docenti. Con il presente Regolamento, nonché con l'attività di informazione posta in essere dalla Dirigenza e dai docenti, la Scuola viene ad ottemperare a quanto dovuto affinché non si verificasse il fatto, avendo adottato in via preventiva tutte le misure organizzative, di vigilanza e disciplinari idonee a evitare, da parte del discente minore, la violazione del divieto di fumare. Nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumare è, pertanto, chiamato a rispondere chi ne detiene la responsabilità genitoriale, quale responsabile per culpa in educando. Specificazioni in punto sono dettate da circolari e istruzioni. Tali circolari e istruzioni sono da intendersi parte integrante del presente Regolamento.

Art. 43.

Sanzioni disciplinari.

1) Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura scritta;
- c) allontanamento dalla comunità scolastica.

2) Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell' ammonizione scritta quando compie mancanza ai suoi doveri scolastici, così come indicati dall'art. 42, comma primo e secondo, R.I.

3) lo studente riceve la sanzione della censura scritta per:

- a) ripetute mancanze ai suoi doveri scolastici, già sanzionate da almeno due ammonizioni;
- b) aver violato il R.I.;
- c) aver compromesso il regolare svolgimento dell'attività della scuola;

4) Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da uno a quindici giorni nei seguenti casi:

- a) per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due censure;
- b) per offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
- c) per comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
- d) per danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature;
- e) nelle ipotesi previste dal successivo quinto comma, qualora non si decida per un allontanamento superiore ai quindici giorni.

5) I discenti autori di reati lesivi, anche per omissione, della dignità umana e del rispetto della persona umana così come gli alunni autori di comportamenti, anche omissivi, tali da creare una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, possono essere allontanati dalla comunità scolastica di appartenenza per un periodo di tempo superiore ai quindici giorni, dovendo la durata della sanzione disciplinare determinarsi in relazione alla gravità del reato ovvero al perdurare della detta situazione di pericolo.

Art. 43 BIS

Rientro nella comunità scolastica

1) Durante il periodo di allontanamento dalla comunità scolastica non superiore ai quindici giorni, la scuola provvederà, all'atto d'irrogazione della sanzione, a determinare i termini della instauranda relazione con il discente sanzionato al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

2) Nell'ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, se il discente sanzionato è minorenne, l'atto d'irrogazione della sanzione determinerà i termini della relazione in ragione della sua instaurazione con l'interessato e con i titolari della potestà genitoriale sullo stesso.

3) Durante i periodi di allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni, la scuola, autonomamente o insieme con i servizi sociali e la autorità giudiziaria, con atto coevo all'irrogazione della sanzione, provvederà a determinare i termini di un percorso mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, del discente allontanato, nella comunità scolastica d'appartenenza.

4) Nell' ipotesi prevista dal terzo comma del presente articolo, se l'alunno sanzionato è minorenne, il percorso finalizzato all' inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro del discente sanzionato nella comunità scolastica d'appartenenza, è posto in essere dalla scuola insieme con i titolari della potestà genitoriale sullo stesso e, se necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

5) Qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica d'appartenenza durante l'anno scolastico in corso, il discente recidivo, ai sensi delle lett. (a) dei commi terzo e quarto dell' art. 43 R.I., nel realizzare le fattispecie sancite dal quinto comma dell' art. 43 R.I., o il discente autore di atti di violenza gravi o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, è allontanato dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all' esame di Stato conclusivo del corso di studi.

5 -bis) Nell' ipotesi in cui le fattispecie del precedente comma si caratterizzino per una minor gravità, l'autore viene allontanato dalla comunità scolastica d'appartenenza fino al termine dell' anno scolastico, o per quel minor lasso di tempo necessario affinché, nel caso concreto, non sussistano impedimenti a scrutinare l' alunno sanzionato in ragione dell'orario minimo di frequenza sancito per la validità dell' anno scolastico.

6) Nei casi in cui non appare consigliabile, ex art. 10 Statuto studentesse e studenti, il rientro del discente sanzionato nell' ambito della comunità scolastica d'appartenenza, lo studente può iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

7) Il trasferimento dell' alunno presso altra scuola non interrompe e non sospende il procedimento disciplinare in corso o l'esperimento del ricorso avanzato presso l' Organo di Garanzia Interno.

8) Competenti a irrogare la sanzione e a conoscere dell' eventuale ricorso sono, rispettivamente, l'organo sanzionatorio e l'Organo di Garanzia Interno dell' Istituto preso cui l'autore del fatto sanzionabile era iscritto al momento della realizzazione, in applicazione e rispetto del R. I. ivi vigente.

9) Se la fattispecie sanzionabile vede quali autori alunni iscritti presso due diversi Istituti, il comportamento di ciascuno di essi sarà disciplinato dal R.I. vigente presso la comunità scolastica d'appartenenza.

10) Il provvedimento disciplinare irrogato dall'Istituto di provenienza non viene meno in ragione del trasferimento dell' alunno sanzionato presso altro Istituto, sia il trasferimento antecedente o posteriore alla irrogazione, ma l'efficacia dello stesso è disciplinata dal R.I. vigente presso l'Istituto in cui il discente si trasferisce, qualora esso sia più favorevole al destinatario della irrogata sanzione.

11) Se il trasferimento di un alunno, assoggettato a procedura disciplinare o già sanzionato, parte di un ricorso presso l' Organo di Garanzia Interno o ancora nei termini per esperirlo, in ragione dei diversi regolamenti interni vigenti negli Istituti interessati, comporta un conflitto, positivo o negativo, di competenza o un contrasto sulla determinazione dell'efficacia del provvedimento sanzionatorio irrogatosi, le questioni saranno decise ai sensi e agli effetti dell' art. 5, comma terzo e ss., dello Statuto Studentesse e Studenti.

Art. 43 TER

Annotazioni, votazione sul comportamento e denuncia reati – Votazione sul comportamento inferiore ai sei decimi- votazione sul comportamento inferiore agli otto decimi.

1) Il Consiglio di Classe, tenuto conto del comportamento dei singoli, della loro frequenza scolastica e di quanto annotato nel registro di classe, durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica , anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche pur al di fuori dalla propria sede, per come sancito dall' art. 2 , comma primo, D.L. 137/2008, in sede di scrutinio intermedio e finale attribuisce collegialmente, ai sensi dell' art. 2, comma terzo, D.L. 137/2008 e decreto ministeriale del 16 gennaio 2009, Ministero Istruzione, Università e Ricerca, una votazione

sul comportamento degli alunni che, concorrendo alla valutazione complessiva dello studente, può determinare, se inferiore ai sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

I punti di credito, conseguibili a partire dal terzo anno di corso, in presenza di una votazione sul comportamento inferiore agli otto decimi e/o sussistendo un numero di assenze superiore ai giorni trentacinque (35), saranno attribuiti a favore dell'alunno interessato nella misura del solo punteggio minimo della fascia di credito di appartenenza.

La votazione sul comportamento di otto decimi consentirà di aumentare di un solo punto di credito, quale banda di oscillazione, il punteggio minimo della fascia di credito di appartenenza dell'alunno interessato.

L'attribuzione dei punti di credito sono comunque assoggettati a quanto in punto previsto e successive modificazioni.

2) L'organismo competente che ha sanzionato l'alunno con il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, può deliberare la decadenza dell'alunno così sanzionato dall'esercizio delle funzioni di Rappresentante di Classe e di Rappresentante d'Istituto che eventualmente ricopre.

3) I provvedimenti della censura scritta e dell'allontanamento dalla comunità scolastica devono annotarsi sul libretto scolastico dello studente.

4) In tutti i casi d'illecito penalmente rilevante, il Dirigente Scolastico deve denunciare all'Autorità Giudiziaria competente il reato verificatosi.

Art. 44.

Organismi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari.

1) Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

a) il docente coordinatore di classe per l'ammonizione scritta relativa al primo comma dell' art. 42 R.I.;

b) i singoli docenti per l'ammonizione scritta relativa al secondo comma dello art. 42 R.I.;

c) il Collaboratore-Vicario del Dirigente Scolastico per la sanzione della censura scritta;

d) il Consiglio di Classe, allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per la sanzione dell' allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

e) il Consiglio d'Istituto per l'allontanamento superiore ai quindici giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

2) Gli organi competenti, nello stabilire la sanzione, devono tener conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente, potendo l'organo, competente ad applicare le punizioni di un dato grado, sempre infliggere quelle di grado più lieve.

3) Le sanzioni disciplinari stabilite dal R.I., per le mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame, possono essere inflitte, anche ai candidati esterni, dalla Commissione d'Esame.

4) Le sedute del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto, operanti ai sensi e agli effetti del precedente comma primo, rispettivamente lett. (d) e lett. (e), sono regolarmente costituite, già dalla loro prima convocazione, con la partecipazione di tanti componenti che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti.

5) I componenti del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto chiamati, ex art. 45, ottavo comma, R.I., a deliberare in ordine al provvedimento sanzionatorio, sia pur nel rispetto del *quorum* costitutivo di cui al precedente comma, possono non essere gli stessi membri presenti durante la fase istruttoria-testimoniale del procedimento disciplinare.

6) Se il procedimento sanzionatorio, oggetto delle deliberazioni del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto, riguarda o coinvolge uno o più membri della componente alunni di detti organi collegiali, o uno o più alunni legati da rapporti di coniugio, filiazione e parentela o affinità entro il terzo grado compreso, con uno degli altri membri di tali organi, detti discenti, così come i membri loro famigliari, parenti e affini, devono astenersi dal partecipare alle fasi di tale procedimento, versando in ipotesi di incompatibilità. In tali casi si provvede in forza delle norme disciplinanti la surrogazione dei componenti detti organi collegiali nell'espletamento delle altre loro funzioni, o, nell'impossibilità di pervenire così alle dovute surrogazioni, si applica, nei limiti della compatibilità, quanto disposto dall' art. 47, dodicesimo comma, R.I..

7) In tutti i casi in cui uno o più membri del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, per accadimenti pregressi alla loro convocazione, non possono far parte temporaneamente o definitivamente di detti organi sanzionatori, si provvederà ad effettuare le dovute surrogazioni per come disposto dal precedente comma.

8) Nel rispetto del *quorum* costitutivo sancito dal precedente comma, sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti prevalendo, in caso di parità, il voto di chi presiede l'organo collegiale competente.

9) L'astensione di qualcuno dei membri del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto, operanti ai sensi e agli effetti del precedente comma primo, rispettivamente lett. (d) e lett. (e), non incide sulla validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, dovendo l'astenuto essere considerato presente solamente ai fini del *quorum* costitutivo, ma non anche ai fini del *quorum* deliberativo.

10) In tutti i casi in cui un procedimento disciplinare a carico di un alunno è interessato dal rinnovo dell'organo collegiale sanzionante, detto procedimento rimane sospeso fino all'insediamento della nuova compagine collegiale.

11) Nei limiti della compatibilità, la regola espressa dal precedente comma si applica anche alle sanzioni inflitte da organi monocratici.

Art. 44 BIS

Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici.

1) Durante lo svolgimento delle attività didattiche il discente può usare il telefono cellulare, o altro dispositivo elettronico, ai fini didattici con l'assenso del docente o al fine di effettuare comunicazioni telefoniche, solo in situazioni caratterizzate dalla urgenza o dalla gravità e previa autorizzazione del docente presente.

2) Escluse l'ipotesi sub primo comma del presente articolo, l'uso del cellulare, o di altro dispositivo, da parte del discente è sanzionabile ai sensi e agli effetti degli artt. 42, secondo comma, 43, secondo comma, 43 ter., e 44, primo comma, lett. (b), R.I..

3) Se malgrado l'irrogazione della sanzione, l'uso scorretto del cellulare, o di altro dispositivo elettronico, da parte del discente sanzionato dovesse protrarsi, il docente presente in classe può operare il ritiro temporaneo dell'apparecchio stesso, che dovrà comunque rientrare nella

disponibilità del discente sanzionato, o del suo proprietario, al momento del cambio del docente nella classe dell'alunno sanzionato.

4) La reiterazione non contestuale del comportamento sanzionato, sarà causa dell'aggravarsi del quadro sanzionatorio ex art. 43, terzo comma, lett. (a) e IV comma lett. (a), R.I..

5) Ai fini e agli effetti del secondo comma, del terzo comma e del quarto comma del presente articolo, durante la permanenza nell' Istituto, è da qualificare scorretto l'uso del telefono cellulare, o di altri dispositivi elettronici, per la realizzazione di filmati, foto o altre finalità comunque estranee alla comunicazione telefonica ai sensi del comma primo del presente articolo, tranne l'ipotesi di foto, filmati e registrazioni vocali realizzatesi per uso personale, con finalità esclusivamente didattiche, e in presenza di apposito ed esplicito consenso manifestato dal soggetto interessato da tali modalità di riproduzione audio-video, qui sancito nei termini e agli effetti del punto n. 4 ex direttiva 104 del 30 novembre 2007 del Ministero della Pubblica Istruzione.

6) le riproduzioni audio-video consentite dal comma precedente, rimangono comunque fattispecie sanzionabili alla luce di ulteriori e diverse disposizioni ordinamentali di carattere primario (artt. 10 e 2043 c.c.; artt. 96 e 97 L. 633/1941; artt. 528, 594,600 ter e 615 bis c.p.; L. 269/1998), specie nella ipotesi di diffusione dei dati audio-visivi acquisiti (art. 161 D.Lgs. 196/2003), alla cui osservanza si è quindi tenuti al fine di non incorrere nella commissione di precisi illeciti civili, amministrativi e penali.

7) L'uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici viene sanzionato ai sensi e agli effetti degli artt. 43, quinto comma, e 43 bis e 43 ter , R.I., qualora si integrino, nel caso specifico, gli estremi delle fattispecie ivi previste.

Art. 45.

Procedure per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

1) La responsabilità disciplinare è personale e nessuna infrazione disciplinare, connessa al comportamento, può influire sulla valutazione del profitto, ma può concorrere a determinare la votazione sul comportamento degli studenti ai sensi ed agli effetti dell' art. 43 ter R.I..

2) La libera espressione di opinioni correttamente manifestata, ossia non offensiva dell'altrui personalità nelle forme e nei contenuti, non può essere sanzionata.

3) Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione degli addebiti in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni e, se trattasi di alunno minorenni, la contestuale informazione a chi è titolare della relativa potestà genitoriale.

4) L'irrogazione della sanzione deve essere espressamente comunicata allo studente sanzionato e, se trattasi di soggetto minorenni, a chi è titolare della relativa potestà genitoriale.

5) Nel caso di ammonizione scritta il docente, dopo aver formulato oralmente la contestazione degli addebiti allo studente, l'annota sul registro di classe, e a sua volta lo studente ha la possibilità d'annotare su apposito allegando allo stesso registro di classe le sue giustificazioni. Se la sanzione viene irrogata, l'espressa comunicazione di questa si intende avvenuta con la lettura della stessa, o, se alunno minorenni, con la comunicazione della sanzione a chi è titolare della potestà genitoriale, *ex quarto comma del presente articolo*. Del fatto devono essere informati, nel più breve tempo, il Dirigente Scolastico e il Docente Coordinatore di Classe.

6) Nel caso di censura, il Collaboratore-Vicario del Dirigente avvia la procedura della contestazione scritta di addebiti nei confronti dello studente. Contestualmente il Collaboratore-Vicario del Dirigente Scolastico dovrà ascoltare i rappresentanti di classe degli studenti e chiunque possa fornire significativi elementi di conoscenza. Lo studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta. Se la sanzione viene irrogata, l'espressa comunicazione della stessa è da intendersi per avvenuta con l'apposizione della propria firma, da parte dell'alunno sanzionato, in calce al documento contenente gli estremi del provvedimento sanzionatorio o, se alunno minorenni, con la comunicazione della sanzione a chi è titolare della potestà genitoriale, *ex quarto comma del presente articolo*.

7) Nel caso di provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, spetta al Capo d'Istituto avviare, con la contestazione scritta degli addebiti, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione. Lo studente viene pertanto invitato a presentare, ai sensi del terzo comma del presente articolo, entro due giorni, una propria memoria scritta e a indicare prove e testimonianze a suo favore.

7 bis) Il Capo d'Istituto, raccolte le prove e le testimonianze di cui al precedente comma del presente articolo e sentiti tutti coloro i quali possono fornire testimonianze utili sui fatti contestati, redige apposito verbale delle operazioni svolte allegando alla stessa le dichiarazioni sottoscritte dei testi ascoltati.

7ter) Nelle ipotesi di urgente necessità di comminare la sanzione, per una maggior valenza educativa della stessa, essendo comunque da intendersi come già probabile l'accadimento delle dinamiche fattuali, sancite dall'art. 43, comma 4, del presente R.I., da accertare ai fini dell'applicazione della suddetta sanzione, in deroga al combinato disposto dei precedenti commi 7 e 7bis del presente articolo, le attività tutte funzionali alle dovute esigenze difensive, senza decadenza alcuna, vengono rese oggetto di espletamento nel corso della prima seduta del Consiglio di classe competente a irrogare la sanzione ex comma 8 del presente articolo. Se richiesto dalla parte assoggettata al procedimento disciplinare, nelle more della successiva seduta deliberativa, le si assegna termine per produrre quanto necessario ad evitare qualsiasi pregiudizio difensivo derivante dalle deroghe al combinato disposto dei precedenti commi 7 e 7 bis del presente articolo. Quanto prodotto sarà oggetto di trattazione da parte del detto Organo nel corso della seconda seduta e causa, eventualmente, di modificazione dell'adottanda deliberazione per come già formulata. La stessa maggioranza del Consiglio di classe, per come atta a deliberare in ordine all'applicazione della sanzione, sancisce, nel caso e motivatamente, una ulteriore e diversa seduta per votare sulle deliberazione riformulata, rimanendo, altrimenti, idonea l'iterazione ex comma 8 del presente articolo.

8) L'esame del caso avverrà in due successive riunioni dell'organo collegiale competente, Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto, da tenersi in giorni distinti. Nella prima riunione, dopo la relazione introduttiva del Capo d'istituto avente per oggetto quanto disposto dal precedente comma 7 bis del presente articolo, si esaminerà la memoria scritta presentata e si ascolterà lo studente soggetto al procedimento disciplinare. Nella stessa seduta del Consiglio di Classe o del Consiglio d'istituto si formulano i termini della adottanda deliberazione. Nella seconda riunione si voterà sulle deliberazioni da adottare. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'organo collegiale competente, ex art. 44, commi ottavo e nono, R.I.. Per ciascuna riunione sarà redatta apposita e circostanziata verbalizzazione.

9) Il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, da emanarsi nel rispetto dell'art. 9-ter dello Statuto studentesse e studenti, è motivato anche alla luce del clima in cui i fatti si sono svolti nonché della storia personale dello studente assoggettato al procedimento disciplinare. L' espressa comunicazione della sanzione è da intendersi avvenuta con il ricevimento di copia di tale provvedimento da parte dello studente o, se alunno minorenni, con la comunicazione della sanzione a chi è titolare della potestà genitoriale, *ex quarto comma* del presente articolo. Se richiesto, una copia, sempre nel rispetto della privacy dell'alunno sanzionato, può essere trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale.

10) I provvedimenti sanzionatori sono immediatamente esecutivi e vengono eseguiti pur in pendenza del procedimento d'impugnazione, tuttavia il Presidente dell' Organo di Garanzia Interno, se richiesto da chiunque vi abbia interesse all'atto della proposizione del ricorso, sussistendo un *periculum in mora* e il *fumus boni iuris*, può disporre la provvisoria sospensione del provvedimento sanzionatorio fino alla decisione del caso da parte dell'organo da Lui presieduto.

11) Nell'ipotesi del comma precedente, il ricorso proposto, ad esclusione degli elementi atti a evidenziare il detto *fumus*, può essere ulteriormente integrato e motivato, nel rispetto del termine fissato dall' art. 46 R.I..

Art. 45 BIS

Conversione delle sanzioni e attività di servizio

1) Avendo i provvedimenti disciplinari una specifica finalità educativa, gli organi deliberanti, non ricorrendo le fattispecie ex art. 10 Statuto studentesse e studenti, offrono la possibilità di convertire le sanzioni irrogate in attività di servizio presso l' Istituto, a favore della comunità scolastica d'appartenenza. La richiesta della conversione ha quale destinatario il Dirigente Scolastico. Quest'ultimo provvederà in merito alla richiesta, fissando modi e tempi della conversione. La trascrizione della sanzione ricevuta permane nel libretto scolastico dello studente, così come la conversione della sanzione non impedisce l'aggravarsi, per recidività, delle sanzioni ex art. 43.

2) Devono intendersi quali attività di servizio presso l' Istituto, a favore della comunità scolastica: le attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, a pulizia dei locali della scuola, l'attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di

archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione, la produzione di elaborati atti a far riflettere, in chiave critica, l'alunno sanzionato circa le infrazioni commesse.

Art. 46.

Impugnazioni e ricorsi.

1) Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, al' Organo di Garanzia Interno costituito nell' Istituto.

2) Il ricorso avverso la sanzione, di cui al precedente comma, deve essere esperito entro quindici giorni dalla comunicazione dell' irrogazione della sanzione stessa e deve essere ricevuto dalla Dirigenza.

3) Se l'alunno sanzionato è minorenne, il termine quindicennale per ricorrere, di cui al precedente comma, decorre dalla comunicazione nelle forme previste dall'art. 45 del presente R. I.

4) L' Organo di Garanzia Interno deve formulare le proprie decisioni entro, e non oltre, dieci giorni dal ricevimento del ricorso di cui al primo comma. Passato inutilmente detto termine, il ricorso è da intendersi respinto e la sanzione confermata.

5) Per iniziativa degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, l'Organismo di Garanzia Interno dell' Istituto decide anche sui conflitti sorti nella comunità scolastica relativamente all' applicazione degli articoli dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

6) La decisione in via definitiva sui reclami, proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, avverso le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche se contenute nel Regolamento Interno dell' Istituto, spetta al direttore dell' ufficio scolastico regionale ai sensi e agli effetti dell' art. 5, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 47.

Organismo Garanzia Interno dell'Istituto

1) L' Organismo di Garanzia Interno è composto da quattro membri:

a) il Dirigente Scolastico che lo presiede;

- b) un docente;
- c) un alunno;
- d) un genitore.

2) Il docente-membro e un docente supplente, vengono designati, annualmente, dal Consiglio d'istituto.

3) Il rappresentante degli studenti viene eletto annualmente e, di regola, contestualmente alla elezione dei rappresentanti della componente alunni ai Consigli di Classe tutti dell'Istituto. L'elettorato attivo è composto di tutti gli studenti dell'Istituto, e ciascun titolare del diritto al voto può esprimere una sola preferenza. L'elettorato passivo è composto, al massimo, dei due discenti-candidati presenti in apposita lista. Gli studenti possono presentare la propria candidatura alla Commissione elettorale tramite la Segreteria-alunni, entro la stessa data stabilita per la presentazione delle candidature al Consiglio d'Istituto.

4) Il rappresentante dei genitori viene eletto annualmente e, di regola, contestualmente alla elezione dei rappresentanti della componente genitori ai Consigli di Classe tutti dell'Istituto. L'elettorato attivo è composto dei titolari della responsabilità genitoriale sugli alunni dell'Istituto, e ciascuno di essi può votare esprimendo una sola preferenza. L'elettorato passivo è composto, al massimo, dei due titolari della responsabilità genitoriale-candidati presenti in apposita lista. I suddetti titolari della responsabilità genitoriale possono presentare la propria candidatura alla Commissione elettorale tramite la Segreteria-alunni, entro la stessa data stabilita per la presentazione delle candidature al Consiglio d'Istituto.

5) Le sedute dell' Organo di Garanzia Interno sono regolarmente costituite sin dalla prima convocazione, necessaria la presenza del Capo d'Istituto che le presiede o del suo sostituto, con la partecipazione di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti. L' attività dello Organo di Garanzia Interno si articola per come segue:

a) riscontro della sussistenza del *quorum* costitutivo e dei presupposti di validità e regolarità del ricorso; b) lettura del ricorso esperito e discussione sulle motivazioni dello stesso; c) formulazione dell' adottanda deliberazione; d) votazione circa l'accoglimento o meno del ricorso esperito. Detta attività, sub lett. da (a) fino a (c), viene svolta interamente in una prima e sola seduta, quanto disposto sub lett. (d) viene posto in essere in una seconda e successiva riunione, da tenersi in giorno diverso dalla prima. Ciascuna riunione è oggetto di apposita verbalizzazione. Se il ricorso viene accolto, la sanzione disciplinare impugnata è da

intendersi come mai irrogata, ma l'Organo di Garanzia Interno può deliberare, raggiunto il quorum deliberativo di cui ai seguenti commi, in forza delle motivazioni e/o richieste del ricorrente stesso, di mutare la sanzione inflitta con sanzione disciplinare meno grave. La decisione dell' Organo di Garanzia Interno non può riformare in peggio la sanzione disciplinare irrogata oggetto dell'esperito ricorso. Della decisione viene data pronta comunicazione agli interessati da parte del Presidente dell' Organo di Garanzia interno.

6) I componenti dell' Organo di Garanzia Interno, chiamati a decidere in ordine al ricorso esperito, esprimono valida deliberazione se l'approvazione avviene con un numero di voti che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

7) L' astensione di uno o più membri dell' Organo di Garanzia Interno non incide sulla validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, dovendo l'astenuto essere considerato presente solamente ai fini del quorum costitutivo, ma non anche ai fini del quorum deliberativo.

8) In tutti i casi in cui i tempi procedurali del ricorso esperito sono interessati dal rinnovo dei componenti dell'organo destinatario dello stesso, detto procedimento, sia pur nel rispetto dei tempi sanciti ex art. 46, comma quarto, R.I., viene sospeso fino all'insediamento della nuova compagine collegiale.

9) L' alunno autore dell'infrazione disciplinare per cui è ricorso, o comunque direttamente coinvolto dal fatto, se membro dell'Organo di Garanzia Interno, deve astenersi dal partecipare in tale veste al relativo procedimento.

10) In tutti i casi in cui i membri dell'Organo di Garanzia Interno siano gli stessi che hanno irrogato la sanzione per cui è ricorso, essi non devono, in quanto incompatibili, partecipare in tali vesti al relativo procedimento .

11) Devono astenersi dal partecipare al relativo procedimento, come tali, i membri dell'Organo di Garanzia Interno legati da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il terzo grado compreso, con i discenti autori della infrazione disciplinare, o comunque coinvolti direttamente dal fatto, per cui è ricorso o con il ricorrente.

12) In tutti i casi in cui, per accadimenti pregressi alla loro convocazione, uno o più membri dello Organo di Garanzia Interno non possono far parte di esso temporaneamente o definitivamente, così come nelle fattispecie di cui ai precedenti commi cinque, nove, dieci e undici del presente articolo, si provvederà a effettuare le dovute surrogazioni per come segue: Il Dirigente Scolastico viene sostituito con i propri Collaboratori e, se necessario con i docenti in atto svolgenti le funzioni strumentali presso l'Istituto, a cominciare dal collaboratore e, quindi, dal docente con maggior numero di anni d'anzianità maturati in tale veste;

il docente viene sostituito con il docente supplente ex comma secondo del presente articolo;

l'alunno con l'altro alunno candidato di lista ;

il titolare della responsabilità genitoriale con l'altro titolare della responsabilità genitoriale candidato di lista.

13) In tutte le ipotesi in cui, nonostante l'applicazione del disposto del precedente comma (12) del presente articolo, l'Organo di Garanzia Interno non può espletare le proprie funzioni per difetto del quorum costitutivo ex comma (5) del presente articolo, si procede alle designazioni e alle elezioni necessarie secondo quanto sancito, per ciascuna delle componenti, dai commi precedenti del presente articolo, in modo definitivo o temporaneo. Nelle more delle dette integrazioni necessarie, trova applicazione il disposto del comma (8) del presente articolo.

Art. 48.

Patto di corresponsabilità

- 1) Al fine di definire in maniera puntuale e condivisa i rapporti tra Istituzione Scolastica autonoma, studenti e famiglie, si sancisce, in applicazione dello art. 5-bis dello Statuto studentesco e studenti, la stipulazione, di un " patto educativo di corresponsabilità ".

- 2) Il "patto educativo di corresponsabilità", nella forma di schema-tipo contenente i diritti e i doveri delle dette soggettività, è formulato e approvato dal Consiglio d'Istituto sentito il Collegio Docenti.

- 3) Il programma normativo dell'approvato schema-tipo di "patto educativo di corresponsabilità", di cui al comma precedente, distribuito in copia agli iscritti, come anche gli altri documenti ex art. 5-bis, terzo comma, Statuto Studentesco e Studenti, è oggetto di apposita presentazione nella " fase di accoglienza " da effettuarsi nell'ambito delle prime due settimane d'inizio delle attività didattiche.

- 4) Nella " fase di accoglienza ", di cui al comma precedente, l'approvato schema-tipo di "patto educativo di corresponsabilità " , nella prospettiva di assicurare l'effettiva condivisione dello stesso, può essere oggetto di mirate modifiche, consequenziali ad apposita discussione tra le parti interessate, alla luce di legittime, opportune e documentate motivazioni.

- 5) Le eventuali modificazioni, di cui al comma precedente, da approvarsi ex comma due del presente articolo, insieme alla parte immutata dello schema-tipo, formeranno il programma dispositivo del "patto educativo di corresponsabilità " che deve essere sottoscritto come da chiusa di detto patto stesso.

- 6) Il "patto educativo di corresponsabilità " , appositamente sottoscritto, è distribuito in copia agli studenti, al compimento della detta fase di accoglienza. In mancanza delle modifiche di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo, l'obbligo di distribuzione di copia del "patto educativo di corresponsabilità " deve intendersi adempiuto con l'esplicazione di quanto prescritto dal comma terzo del presente articolo.

7) La revisione del "patto educativo di corresponsabilità ", già adottato ai sensi e agli effetti dei precedenti commi, deve avvenire con le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto quinto e sesto, prima parte, del presente articolo.

Art. 49.

Revisione del regolamento di disciplina

- 1) Il presente Regolamento Interno può essere modificato a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Istituto, previa consultazione degli studenti. Sulla proposta di modifica, l'organismo deliberante deve acquisire il parere del Collegio dei Docenti.
- 2) Il sopravveniente dettato normativo comunque attinente al disposto tutto del presente R.I., così come l'attinente disposto delle circolari e delle istruzioni ad esso immediatamente consequenziali, nonché l'attinente disposto delle circolari e delle istruzioni emanate legittimamente dal Dirigente Scolastico nell'esercizio delle sue funzioni o iteratesi anche per come sancito dal precedente comma del presente articolo, si risolvono in, e sono da intendersi come, integrazioni e modificazioni del presente Regolamento a far data, rispettivamente, dalla entrata in vigore, dalla pubblicazione e dall'espletazione della procedura ex comma primo del presente articolo.
- 3) I riferimenti tutti alle valenze integrative e/o modificative del diritto oggettivo, nonché delle circolari e delle istruzioni, operatesi nel disposto del presente Regolamento sono da intendersi e da rapportarsi a quanto sancito dal precedente comma del presente articolo.

Allegato griglia quadro sanzionatorio.

ALLEGATO 1 (A – B)

(A) GRIGLIA VOTO COMPORTAMENTO

ANNOTAZIONI REGISTRO	BANDA OSCILLAZIONE VOTO	VOTO INIZIALE O FINALE	ELEMENTI VALUTABILI A LIVELLO SOGGETTIVO	ELEMENTI VALUTABILI A LIVELLO INTERPERSONALE - COMUNITARIO	VOTO FINALE
NESSUNA ANNOTAZIONE	6-10	6	0,00-2,00	0,00-2,00	
UNA NOTA PRIMO LIVELLO	6-9	6	0,00-1,50	0,00-1,50	
DA 2 NOTE PRIMO LIVELLO A UNA NOTA SECONDO LIVELLO	6-8	6	0,00-1,00	0,00-1,00	
DA UNA NOTA SECONDO LIVELLO + UNA NOTA PRIMO LIVELLO A DUE NOTE SECONDO LIVELLO	6-7	6	0,00-0,50	0,00-0,50	
DA DUE NOTE SECONDO LIVELLO + UNA NOTA PRIMO LIVELLO A UNA NOTA TERZO LIVELLO (1/3 GIORNI)	6-6	6			6
UNA NOTA TERZO LIVELLO (1/3 GIORNI) + UNA NOTA PRIMO LIVELLO O UNA NOTA TERZO LIVELLO (4/15 GIORNI)	5-5	5			5
ANNOTAZIONI OLTRE IL LIMITE PUNTO PRECEDENTE O NOTA TERZO LIVELLO (OLTRE 15 GIORNI)	3-4	3 4			

ELEMENTI VALUTABILI A LIVELLO SOGGETTIVO	ELEMENTI VALUTABILI A LIVELLO INTERPERSONALE E COMUNITARIO
FREQUENZA REGOLARE	OSSERVANZA REGOLE COMUNITA' SCOLASTICA (R.I.)
INTERESSE E DISPONIBILITA' AD APPRENDERE	RISPETTO PERSONE, OPINIONE E DIVERSITA'
IMPEGNO, ASSIDUITA' E PROFONDITA'	CONDIVISIONE / ASSUNZIONE RESPONSABILITA'
METODO DI STUDIO, ORGANIZZAZIONE ED AUTONOMIA.	COLLABORAZIONE ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA E DAGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA
	ATTUAZIONE MODELLI E STILI COMPORTAMENTO POSITIVI (VICINANZA, TOLLERANZA, ALTERITA', COOPERAZIONE) CON I PARI E GLI ADULTI
	PROPOSIZIONE DI IDEE IN PROGRESS
	DIMOSTRAZIONE DI SPIRITO COSTRUTTIVO E DI OPEROSITA' FECONDA

ELEMENTI DA VALUTARE CON GRADUALITA' CRESCENTE, DA 6-10, IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE NEI CONSIGLI DI CLASSE

9 note di primo livello	Tendono a risolversi in	3 note di secondo livello	Tendono a risolversi in	1 nota di terzo livello
1^ Ammonizione scritta 2^ Ammonizione scritta 3^ Ammonizione scritta	ex artt. 43 n°3 lett. (A) e 44 n° 2	= 1^ Censura scritta	ex artt. 43 n°4 lett. (A) e 44 n° 2	
4^ Ammonizione scritta 5^ Ammonizione scritta 6^ Ammonizione scritta	ex artt. 43 n°3 lett. (A) e 44 n° 2	= 2^ Censura scritta	ex artt. 43 n°4 lett. (A) e 44 n° 2	= 1^ Allontanamento temporaneo comunità scolastica
7^ Ammonizione	ex artt.	=3^ Censura	ex artt. 43 n°4 lett. (A)	

scritta 8^ Ammonizione scritta9^ Ammonizione scritta	43 n°3 lett. (A) e 44 n° 2	scritta	e 44 n° 2	
---	-------------------------------	---------	-----------	--

(A) SCHEDA QUADRO SANZIONATORIO

REGOLAMENTO ISTITUTO SINTESI DEL QUADRO SANZIONATORIO EX ARTT. 41/46 R. I.

N. B.: Quanto sopra esemplifica ma non semplifica il combinato disposto degli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 45 bis e 46 del R I.

Conseguentemente questi ultimi devono essere applicati in ragione delle loro interconnesse valenze significative.

Gli alunni interessati da reiterati ritardi (tre ritardi), così come da reiterate uscite anticipate (tre uscite anticipate), ex artt. 32, 33 , 42 e 44 R. I., sono sanzionabili, mediante apposite ammonizioni scritte, dai rispettivi docenti coordinatori di classe.

Quanto sopra esemplifica ma non semplifica il combinato disposto degli artt. 32,33,42 e 44 R.I. . Conseguentemente questi ultimi devono essere applicati in ragione delle loro interconnesse valenze significative.

B

Parte II

l'art. 30 è stato modificato dal Collegio docenti del 23.11.2018 e dal Consiglio di istituto del 30.11.2018

(da art. 41 – ad art. 49)

***MODIFICATA COME DA VERBALE
SEDUTA CONSIGLIO D'ISTITUTO***

n° 12 del 27/10/2006

e

***COLLEGIO DOCENTI DEL 18/10/2006
VERBALE n° 17***

Parte II

(MODIFICHE ARTT. 42 E 43)

(AGGIUNTA ART. 44 BIS)

***MODIFICHE SU
PARERE COLLEGIO DOCENTI DEL 28/09/07
VERBALE N° 23***

E

***APPROVAZIONE CONSIGLIO D'ISTITUTO
DEL 28/09/07 VERBALE N° 20***

Parte I e Parte II

**(AGGIUNTE E MODIFICHE PARTE I; RIVISITAZIONE
INTERA PARTE II)**

MODIFICHE SU PARERE COLLEGIO DOCENTI DEL 30

SETTEMBRE 2008 VERBALE N° 27

E

APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 3

OTTOBRE 2008 VERBALE N°28

Parte II

(IN PARTICOLARE ART.43TER)

MODIFICAZIONI COME DA VERBALE SEDUTA

CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 32 DEL 16/02/2009

E COLLEGIODOCENTI DEL 29/01/2009 N° 29

PARTE I^ E PARTE II^

***(IN PARTICOLARE ARTT. 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43
TER, 45 E 45 BIS)***

***MODIFICATE COME DA VERBALE SEDUTA
CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 4 DEL 21/01/2011***

E

COLLEGIO DOCENTI DEL 17/01/2011

VERBALE N° 7

PARTE I^ E PARTE II^

(in particolare Art. 31 e 43 TER)

MODIFICATE COME DA VERBALE SEDUTA

CONSIGLIO D'ISTITUTO del 3/11/2011 (VERBALE n° 12) e

COLLEGIO DOCENTI del 10/10/2011 (VERBALE n°10).

(in particolare art. 36)

CONSIGLIO D'ISTITUTO N° 17 DEL 26/07/2012

MODIFICAZIONE COME DA VERBALE SEDUTA

PARTE I^ E PARTE II^

(in particolare artt. 28, 29, 31, 32, 33, 33 bis, 35, e 42 quater)

MODIFICATE COME DA VERBALE SEDUTA

CONSIGLIO D'ISTITUTO del 02/10/2013 (VERBALE n° 2) e

COLLEGIO DOCENTI del 02/10/2013 (VERBALE n°2).

PARTE I^ E PARTE II^

(IN PARTICOLARE ART. 36 PUNTO 5)

MODIFICATE COME DA VERBALE SEDUTA

CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 27/11/2014 (VERBALE n° 2)

e COLLEGIO DOCENTI del 14/10/2014 (VERBALE n°2).

PARTE I^ E PARTE II^

(In particolare:

la redazione di una specifica griglia per la determinazione del voto di comportamento in occasione degli scrutini quadrimestrali; la revisione puntuale del disposto del Regolamento d'Istituto (introduzione dell'art. 7 bis e modificazione degli artt. 30, 31, 32, 33 e 42 R.I.); l'attribuzione di una diversa valenza esegetica al dettato regolamentare già presente (artt. 43 e 44 bis R.I.) alla luce della ratio stessa sottesa a dette innovazioni del R.I., quale precipitato di dette sanabilità.

MODIFICATE COME DA VERBALE SEDUTA

CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 13/11/2015 (VERBALE n° 3)

e COLLEGIO DOCENTI del 28/10/2015 (VERBALE n° 4).

PARTE I^ E PARTE II^

(In particolare art. 30, 31, 32, e 43 ter)

MODIFICATE COME DA VERBALE SEDUTA

CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 27/11/2016 (VERBALE n° 2)

e COLLEGIO DOCENTI del 25/11/2016 (VERBALE n° 2).

PARTE I^ E PARTE II^

(In particolare art. 9 bis (allegato) e griglia quadro sanzionatorio-
art.42)

MODIFICATE COME DA VERBALE SEDUTA

CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 18/10/2017 (VERBALE n° 3)

e COLLEGIO DOCENTI del 06/10/2017 (VERBALE n° 2).

PARTE I^ E PARTE II^

MODIFICATE COME DA VERBALE SEDUTA

(Approvato dal) Consiglio di Istituto del 26/09/2018 con Delibera n..5

e parere del Collegio dei Docenti del 05/09/2018 e del 14/09/2018